

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Matteo Pronzini "Indennità cantonali di disoccupazione"

del 30 maggio 2011

L'entrata in vigore dell'ultima revisione della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) ha lasciato oltre un migliaio di persone, nel nostro Cantone, senza indennità di disoccupazione.

Le misure adottate a livello cantonale nei mesi scorsi, come intervento urgente di fronte a questa vera e propria emergenza, sono altamente insufficienti poiché non rispondono a un problema essenziale: come garantire a queste persone un'entrata mensile che permetta loro di tirare avanti. È quindi necessario anche un intervento dal punto di vista reddituale.

Alla luce di queste considerazioni si propone, alla stessa stregua di quanto già avviene in altri Cantoni, la creazione di indennità cantonali di disoccupazione sulla base dei seguenti elementi.

1. Sono istituite delle indennità di disoccupazione cantonali (IDC), versate a tutti i disoccupati domiciliati nel Canton Ticino sulla base delle disposizioni contenute nella LADI.
2. Il numero di IDC ammonta, per ogni termine quadro (2 anni), a:
 - 520 indennità giornaliere per i disoccupati con più di 55 anni o figli a carico
 - 400 indennità giornaliere per i disoccupati con meno di 55 anni
3. Il presupposto per aver diritto a queste indennità di disoccupazione cantonale è aver versato contributi all'assicurazione disoccupazione per almeno 12 mesi negli ultimi 24 mesi o adempiere alle disposizioni contenute nella LADI per coloro che sono liberati dalla contribuzione (studenti, invalidi, donne divorziate, ecc).
4. L'ammontare, il controllo ed il versamento delle IDC avviene nello stesso modo e secondo gli stessi parametri contenuti nella LADI.
5. Il diritto alle indennità cantonali decade per il periodo in cui un disoccupato ha diritto a indennità LADI.
6. L'autorità cantonale, in collaborazione con i comuni e gli altri enti pubblici, deve offrire ai disoccupati con meno di 25 anni o più di 55 anni, in alternativa alle indennità di disoccupazione cantonale, un'occupazione durante il termine quadro.
7. La retribuzione per queste occupazioni sarà pari alle indennità di disoccupazione percepite ma non inferiore a fr. 4'000.- mensili per 40 ore settimanali.

Matteo Pronzini